



COMUNE DI ROCCASCALEGNA(CH)



www.comunediroccascalegna.it

Via Roma, 12 C.A.P. 66040 tel. 0872987111 fax 0872/987547 C.F. 81001800697 P.I. 00283210698

e-mail protocollo@comunediroccascalegna.it

Prot n° 3450

Roccascalegna li 26.8.2016

OGGETTO: Istanza per la procedura di valutazione ambientale ai sensi art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di sviluppo concessione “Colle Santo”. Ditta C.M.I. Energia S.P.A. – Roma. Provvedimenti.

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del Mare – Dir. Centrale per le valutazioni e le
Autorizzazioni ambientali
Dgsalvaguardia.ambientale@pecminambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dip. Per l’Energia – Dir. Generale per la sicurezza
Dell’approvvigionamento e le infrastrutture
Energetiche
Dosai.dg@pec.mise.gov.it

Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del
Turismo – Dir. Generale belle arti e paesaggio
Mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Regione Abruzzo – Dir. Affari della Presidenza
Politiche legislative e comunitarie,
Programmazione, parchi, territorio, ecc.
via@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Autorità dei bacini di rilievo regionale
Dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del
Fiume Sangro
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro,
Sangro, Sinello e trigno
consorziobonificasud@pec.it

Arap Abruzzo
arapabruzzo@pec.it

CMI Energia S.p.A.
cmienergia@pec.it

Comune di Bomba
comunedibomba@pec.it

Comune di Atesa
comunediatesa@pec.it

Premesso che con l'istanza acquisita da questo Ente, in data 28/06/2016, prot 2729 il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.a. con sede in ROMA, ha richiesto l'avvio della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Concessione concernente la messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo", il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di un gasdotto della lunghezza di circa 21,00 Km., la messa in funzione di 2 pozzi esistenti e la successiva perforazione di ulteriori 2/3 pozzi di sviluppo ricadenti nel territorio del Comune di Bomba e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta;

Con la presente, In allegato alla presente, si rimette deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26 agosto 2016 inerente l'oggetto.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Avv. Domenico Giangiordano

Firmato digitalmente da

**DOMENICO
GIANGIORDANO**

O = non presente
C = IT

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del N°

OGGETTO: ISTANZA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI ART. 23 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO DI SVILUPPO CONCESSIONE "COLLE SANTO". DITTA C.M.I. ENERGIA S.P.A. - ROMA. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 09:10 presso la Sede Comunale.

Previo espletamento delle formalità prescritte dagli artt. 7 e 8 dello Statuto è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straord. urgenza e di Prima convocazione.

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
GIANGIORDANO DOMENICO	Presente
CHIOLA GRAZIANA	Presente
DI TULLIO ANTONIO	Assente
DI GIOVANNANGELO CARMEN	Presente
CIANCI CRISTIAN	Presente
TRAVAGLINI ALFREDO	Assente
TRAVAGLINI LUCIANO	Presente
Presenti 5	Assenti 2

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE Mauro Dr. Pizzi incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 267/2000, l'Avv. DOMENICO GIANGIORDANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, formulata nel testo seguente:

“**Vista** l'istanza acquisita da questo Ente, in data 28/06/2016, prot 2729 con la quale il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.a. con sede in ROMA, ha richiesto l'avvio della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di Sviluppo Concessione concernente la messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo", il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di un gasdotto della lunghezza di circa 21,00 Km., la messa in funzione di 2 pozzi esistenti e la successiva perforazione di ulteriori 2/3 pozzi di sviluppo ricadenti nel territorio del Comune di Bomba e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta;

Considerato che la suddetta condotta compresa tra l'area pozzi e la centrale di trattamento del gas attraverserà i Comuni di: Bomba, Archi, **Roccascalegna**, Altino, Perano, Atesa e Paglieta;

Dato atto che il predetto intervento prevede, altresì, la realizzazione di una centrale per il trattamento del gas estratto situata nel Comune di Paglieta all'interno dell'area industriale di Atesa/Paglieta;

Ritenuto, altresì, in relazione all'intervento in oggetto, dover evidenziare due questioni pregiudiziali - identificate con i numeri 1) e 2) - che dovrebbero portare ad interrompere immediatamente la procedura di rilascio della compatibilità ambientale attivata, a parere di questa Amministrazione Comunale, in maniera del tutto illegittima così come il procedimento di rilascio del titolo di concessione di coltivazione; fermo restando tale richiesta, *ad adiuvandum*, si aggiungono alcune considerazioni relative agli elaborati progettuali che confermano la necessità di rigettare l'intervento;

1) RIPROPOSIZIONE DI UN PROGETTO IN CONTRASTO CON UNA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO

Il progetto ripropone la perforazione di pozzi e l'estrazione di circa 2 miliardi di smc (standard metri cubi) di gas dal sottosuolo, intervento che è stato già sottoposto a procedura di V.I.A. con esito sfavorevole. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 02495/2015 del 18/05/2015 ha stabilito la correttezza della decisione, evidenziando in maniera inequivocabile che doveva applicarsi il principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante da un eventuale crollo della diga a causa delle subsidenze. Gli elaborati progettuali non propongono nulla di nuovo in questo senso, visto che il proponente si limita a rielaborare i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico. Per quale motivo logico dovremmo ritenere quella più recente come la più attendibile, in assenza di fatti nuovi?
Anche il paragone con le citate esperienze di Trieste e Viggiano sono del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi validità, essendo in contesti geologici differenti, cosa che la dice lunga sulla

qualità dell'approccio usato dal proponente visto che esistono decine di variabili che rendono necessaria un'analisi sito-specifica.

Tra l'altro, ammesso e non concesso che tali paragoni abbiano un qualche valore, sono confrontati incontrollati rilievi "recenti" con "dati" iniziali inesistenti, arbitrariamente stimati *ad hoc*: a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni "inspiegabilmente" lesionati.

La sentenza evidenzia che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il principio di precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato. Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

2) IL PROPONENTE NON HA ALCUN TITOLO PER PRESENTARE IL PROGETTO


La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato "giacimento". Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

La durata massima di un permesso di ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul B.U.I.G.

Per presentare una richiesta di concessione di coltivazione bisogna essere titolari di un permesso di ricerca, nel caso in esame, il permesso di ricerca "Monte Pallano", intitolato a FOREST CMI S.p.a. con Decreto Ministeriale 13/02/2004. Il successivo D.M. 08/06/2006 ratifica il trasferimento del 10% del titolo a INTERGIE S.r.l., e conferma contestualmente la FOREST CMI S.p.a. quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo D.M. 10/01/2007 la scadenza del titolo fu fissata al 02/05/2010 e non fu mai più variata. Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 02/05/2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

A seguito dell'esito sfavorevole alla V.I.A. presso a Regione Abruzzo, il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto chiudere il procedimento col rigetto dell'istanza di concessione di coltivazione. Invece si cerca di riaprire il discorso attraverso una "*variazione del programma lavori relativo all'istanza di concessione di coltivazione Colle Santo*" quando i disciplinari ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per decreto, in titoli già concessi e non come un'istanza nell'istanza, peraltro già bocciata, di una concessione che non esiste. Oltre a queste palesi irregolarità ed illegittimità, l'istanza è stata sottomessa non dalla ex-titolare del permesso di ricerca e presentatrice della richiesta di V.I.A. di Marzo 2009, FOREST CMI S.p.a., ma da una Società nuova, del tutto diversa, CMI Energia S.p.a. Questa Società dichiara, infatti, come la sua denominazione derivi dal "cambio della proprietà e del management della Società (da FOREST OIL Corp. ad AVANTI ENERGY Inc.). AVANTI ENERGY è una Società per azioni canadese quotata al mercato di Toronto, con base a Vancouver".

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha surrettiziamente concesso, in modo addirittura occulto e fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un permesso di ricerca (scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile) non solo senza ratificarlo (e pubblicarlo) con l'indispensabile Decreto, ma pure senza alcun atto di verifica delle condizioni del cambio e dei requisiti del nuovo titolare: condizioni e requisiti, in effetti, non



verificabili perché non c'erano al momento del cambio - e non ci sono - adesso nemmeno sulla carta. Pertanto la Società proponente non ha alcun titolo a presentare richiesta di compatibilità ambientale.

Osservazioni sugli elaborati progettuali:

APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 105/2015

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un'argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, che a chi scrive appare riduttivo e incompleto, delle quantità compresenti di materie "pericolose"), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del D.Lgs. n. 105/2015.

In primo luogo la centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas".

La documentazione depositata appare lacunosa e di difficile lettura complessiva per quanto riguarda la sommatoria delle quantità compresenti di materie "pericolose" (gas a rischio incendio; MDEA; idrocarburi in fase liquida). Tenendo conto delle 14,1 tonnellate di gas da scaricare in caso di problemi (tra l'altro non vengono dichiarate le quantità di idrocarburi liquidi che dovrebbero essere scaricati assieme al gas e in quali modalità), secondo quanto dichiarato dal proponente, dei plurimi serbatoi previsti nella centrale (idrocarburi in fase liquida; gas ecc.) quando il calcolo sia correttamente eseguito come previsto nella nota 4 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015 e tenendo conto del D.M. 20/10/1998, G.U. n. 262 del 09/11/1998, potrebbe essere un impianto a **R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante)**. In questo caso, tale situazione richiederebbe che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (Comitato Tecnico Regionale) del Ministero degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio **nell'ambito della V.I.A.** (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (Nulla Osta di Fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Pertanto gli elaborati sono carenti nel determinare esattamente le quantità di sostanze pericolose presenti contemporaneamente, nella condizione peggiore ai fini della sicurezza.

CONTRASTO CON IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

La Regione Abruzzo aveva negato la compatibilità ambientale dell'impianto di estrazione e trattamento a Bomba anche sulla base della norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

E' vero che la centrale di trattamento e i relativi camini sono ora previsti in altra area ma in zona interdotta (area pozzi) rimane una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 mt. di altezza, che per norma non è lì localizzabile. Tra l'altro non appare tecnicamente delocalizzabile.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Secondo l'art. 6 comma 13 a), occorrono di **autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)** "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni - ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto l'allegato VIII, in particolare sotto: "Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas"

Le attività della centrale sono pienamente riconducibili all'attività di raffinazione.

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2016, allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'A.I.A.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Gran parte delle opere, sia l'area dei pozzi, sia il gasdotto, sia la centrale, è localizzata all'interno di aree a grave o gravissimo rischio idrogeologico.



Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 (secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico);
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Ballevino (secondo il Piano Regionale Paesistico);
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 (secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni);
- Sia la condotta che la centrale di raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione (secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata (secondo il PTCP).

(vedi Figura 1 in allegato: Visione d'insieme del percorso delle opere proposte con evidenziati i Comuni di Bomba e Paglieta sedi delle zone di estrazione e trattamento. Sono inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA).

E' quindi possibile osservare come il tratto finale delle installazioni, ivi compresa la centrale di trattamento, arrivino all'interno del Comune di Paglieta dopo aver percorso un lungo tracciato (circa 21,00 km.) costeggiando la destra idrografica del Fiume Sangro ed attraversando numerose aree soggette ad importanti rischi, sia da esondazione che da frana (Figura 1).

Nello specifico è possibile osservare come la porzione finale del tracciato e l'impianto siano pericolosamente ubicati a ridosso di aree a rischio esondazione R1 ed R2 e soggette a frequenti allagamenti in occasione di precipitazioni più importanti ma spesso frequenti. Come accaduto in tempi non troppo lontani (2013, 2015), tali allagamenti sono spesso arrivati fino agli stabilimenti della SEVEL ubicati a poche decine di metri dall'area proposta per la centrale di trattamento (Figura 2).

(vedi Figura 2 in allegato: Visione d'insieme della porzione finale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Paglieta, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione della centrale di trattamento e la sede degli impianti SEVEL. Sono state inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA).

Va inoltre sottolineato che il sito di estrazione e la porzione iniziale del tracciato sono ubicati a ridosso di un importante bacino idrico artificiale abruzzese, il Lago di Bomba, esteso circa 10 chilometri quadrati e con una capienza massima di circa 4.000.000 di metri cubi. Tale lago è situato in un territorio storicamente soggetto a fenomeni di instabilità dei versanti di natura ed entità importanti. Tale scenario rende ancora più elevato il rischio esondazione per tutte le porzioni a valle dell'invaso in quanto qualunque fenomeno che mini la stabilità di tale area porterebbe a conseguenze catastrofiche per tutte quelle già precarie e critiche situazioni a valle di esso, ivi compreso l'intero tracciato della condotta e la centrale di trattamento (Figura 3).

(vedi Figura 3 in allegato: Visione d'insieme della porzione iniziale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Bomba, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione del sito di estrazione e la porzione settentrionale dell'invaso del Lago di Bomba).

Tuttavia il Progetto Definitivo, salvo la promessa di redigere qualche studio in fase "esecutiva", non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità sottraendosi del tutto ad un confronto tecnico nel merito delle gravissime problematiche che dovrebbero essere affrontate. Probabilmente è troppo arduo cercare di spiegare come superare queste criticità in un

territorio che lungo tutto lo sviluppo del progetto è soggetto a pericolosità da frana e da alluvione, confermata dalla storia del territorio degli ultimi duecento anni.

Gli elaborati sono del tutto carenti in ordine alla compatibilità dell'intervento con le dinamiche geostrutturali dei versanti, registrate nell'area individuata e descritte nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" - Bacino del Sangro, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo n.103/5 del 27/05/2008. Il proponente ha ommesso di esaminare gli scenari ad alto rischio derivanti dalla presenza di un invaso artificiale e da una diga, in un'area investita continuamente da frane. Per tenere conto solo degli ultimi due secoli vanno ricordate le più grandi frane registrate nel Comune di Bomba, a partire da quella del 1819, che travolse metà paese. Ci fu poi quella del 1929 ed ancora una volta mezzo paese fu trascinato a valle: fu allora che costruirono i tre ordini di arconi che continuano a sostenere l'abitato. Nel 1973 una frana travolse il comune di Colledimezzo e costrinse l'Impresa INCISA, che stava realizzando il tratto di strada di Fondovalle Sangro, a rifare il progetto scavando una lunga galleria da Bomba a Colledimezzo. In quell'anno era stato terminato un imponente viadotto sulla superstrada e che aveva le fondamenta in un'area detta Lago Maurino. In questa occasione i contadini della zona avevano detto ai costruttori che era una follia poggiare sul quel terreno, interessato da imponenti flussi idrici sotterranei, i piloni del viadotto, ma gli ingegneri avevano risposto che sulla base delle analisi fatte il terreno di posa risultava sicuro. Appena l'opera fu terminata, una frana sotterranea spezzò uno dei piloni centrali del viadotto che, successivamente fu fatto crollare. Sul posto restano le macerie di un viadotto spezzato in due parti. Questi resti si trovano a poche centinaia di metri dall'area dei pozzi. Allora bisognò fare una grande curva per deviare il viadotto e la strada è rimasta così ormai a 40 anni dal disastroso evento. Tra il 1974 e 1975 ci fu un'ennesima grande frana da Buonotte (oggi Montebello sul Sangro) a Pennadomo che spezzò e travolse la strada di collegamento tra Pennadomo e Villa Santa Maria. Ancora oggi questa strada non è stata riparata del tutto perché la frana è sempre in movimento. Un'ultima frana, nel 1992, ha di nuovo investito a monte il paese di Bomba e solo per l'intervento immediato, con numerosi mezzi meccanici, si è riusciti a circoscrivere il fenomeno franoso che aveva già lambito le prime abitazioni. La strada di accesso alla diga è del tutto dissestata. Anche la strada ricostruita nel 2009 sul lungolago tra Bomba e Colledimezzo, per i Giochi del Mediterraneo, è per larghi tratti già franata. Infine nel 2015/2016 altre frane hanno colpito il territorio di Pennadomo, con il comune ormai quasi isolato.

Le deformazioni innescate dall'estrazione, comunque ammesse dal proponente, **toccherebbero così il precarissimo equilibrio dell'area con frane sempre attive. Si potrebbero innescare frane catastrofiche capaci perfino di destabilizzare la diga, dietro la quale ci sono 80 milioni di metri cubi di acqua. Va tenuto presente che a valle della diga c'è l'epicentro industriale dell'Abruzzo, con circa 15 mila abitanti e fabbriche per circa 13 mila operai.** Appare quindi incredibile che nel 2016 si voglia localizzare un'attività così intrinsecamente rischiosa in territori gravati da elevata vulnerabilità ambientale in un paese che ad ogni pioggia subisce danni e lutti.

DOCUMENTAZIONE MANCANTE

Il proponente indica nelle pagine 45, 46 e 47 del S.I.A. un voluminoso insieme di elaborati indispensabile, per norma, all'approvazione del Progetto Definitivo, che intende conseguire successivamente alla fase di V.I.A. Tra queste addirittura la documentazione relativa alla compatibilità idrogeologica. In assenza di tale documentazione diviene censurabile la consultazione pubblica per il procedimento di V.I.A., nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa, evitando quindi il contraddittorio su punti dirimenti del progetto.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per gli espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi (ad

esempio quelli di tipo urbanistico). Negli elaborati progettuali non vi è alcun elaborato in tal senso.

OPZIONE ZERO E ALTRE OPZIONI

Il proponente sbriga in poche righe la questione dell'opzione zero sostenendo che non è praticabile. In realtà tale opzione deve essere valutata adeguatamente, ad esempio calcolando anche la quantità di emissioni di CO2 e i relativi effetti/impatti connessi all'uso dei due miliardi di gas estratti dal giacimento rispetto all'opzione zero.

Non solo manca qualsiasi analisi dell'opzione zero ma lo studio non presenta neanche valutazioni tra opzioni alternative, sia nelle strategie progettuali generali (ad esempio, sviluppando fonti energetiche diverse dalle fossili in area a parità di investimento) sia per quanto riguarda il progetto stesso (a mero titolo di esempio: strategie diverse nello sfruttamento del giacimento; ipotesi alternative di posizione della centrale e del gasdotto ecc.).


Chi scrive è ovviamente contrario in toto al progetto per le motivazioni già ampiamente esposte ma, a mero titolo di esercizio, per dimostrare la superficialità degli elaborati presentati a fronte di insuperabili problematiche di rischio, vogliamo avanzare alcune domande:

- Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? *Le indagini d'identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km. dai punti scelti.*
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi - raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti (ad esempio, il precedente progetto presentava un impianto di trattamento biologico dell'idrogeno solforato)?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d'inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Che le scelte progettuali rispondano ad un'unica logica, quella della ricerca esasperata del profitto, lo dimostra la pianificazione dello sviluppo del giacimento. Una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone a questa "alternativa"?

Ovviamente ribadiamo che tale esercizio vale esclusivamente per evidenziare l'approssimazione e la "visione" imprenditoriale che appare esclusivamente votata al profitto nei termini più estremi che ha portato addirittura alla ripresentazione di un progetto già bocciato in quanto del tutto insostenibile e incompatibile dal punto di vista del rischio per l'incolumità dei cittadini nonché da quello ambientale, sociale ed economico.

INCHIESTA PUBBLICA



Pur ritenendo illegittima l'intera procedura attivata, come argomentato nelle pregiudiziali (e riservandosi ogni ulteriore azione utile volta a sostenere tale tesi), se il Ministero dell'Ambiente dovesse, erroneamente, proseguire nell'esame del progetto, si ritiene doveroso attivare l'inchiesta pubblica di cui all'art.24, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 in considerazione della gravità delle possibili conseguenze derivanti dallo sviluppo del progetto sia per l'incolumità pubblica sia per gli effetti ambientali in un'area altamente complessa.

DIFFORMITÀ CON I PIANI REGOLATORI

Il progetto è dichiaratamente in contraddizione con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atessa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atessa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"). In particolare a Bomba il proponente ritiene di superare i vincoli esistenti in quanto le opere non sono *"da intendersi come "nuove costruzioni", in quanto hanno carattere di temporaneità"*. Ai fini urbanistici vi sono numerose sentenze che chiariscono che tali opere non sono certo temporanee (ad esempio T.A.R. Sardegna Sentenza n. 01057/2015 confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 03059/2016. Pertanto sono vincoli non superabili.

Inoltre evidenziamo che eventuali varianti "automatiche" a cui spesso ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico sono del tutto illegittime in assenza di una procedura di V.A.S., che deve essere esplicitata qualora attivata e dotata di tutti gli elaborati proprio di una V.A.S., che qui mancano.

ABBANDONO DELLE FONTI FOSSILI

La cosiddetta Strategia Energetica Nazionale, richiamata a pag. 18 e seguenti, è un piano approvato per D.M. nel 2013 dai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, in assenza di norme di riferimento, che erano state abrogate dal Referendum del 2013 sul nucleare. Il servizio studi della Camera dei Deputati è chiaro al riguardo *"L'istituto della SEN non fa perciò più parte del nostro ordinamento"*.

<http://leg16.camera.it/465?area=17&tema=151&Strategia+energetica+nazionale>.

Pertanto ogni riferimento alla S.E.N. è quantomeno forzato. Il progetto contraddice tutti gli sforzi volti ad abbandonare il prima possibile le fonti fossili che stanno mettendo a repentaglio la stessa vivibilità del pianeta per le future generazioni, come rilevato da tutte le principali istituzioni scientifiche mondiali.

EMISSIONI

La capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: *"Il piano di produzione ritenuto come ottimale prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato a circa 650.000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1.840 mln smc"*.

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650.000 smc/g inficia del tutto i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE),

almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla centrale (423.676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650.000 smc/g per 5 anni; 235 mln smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Nel progetto della centrale viene previsto un ossidatore termico dove bruciare anche oltre 1.428 t/a di idrocarburi estratti assieme alle acque di strato. Rispetto alla quello in fase gassosa, questo quantitativo non è certo trascurabile sul totale dei carburanti utilizzati.

Quale composizione hanno questi idrocarburi? Come incidono sulla combustione e sulle emissioni?

E' interessante notare che, a parte alcuni passaggi nel testo del S.I.A. dove si parla di una fase liquida trasportata nella condotta e fonte di problemi di corrosione, nella sezione dell'elaborato che tratta della combustione e delle emissioni non si approfondisce la natura di tali sostanze come il proponente avrebbe dovuto fare, a maggior ragione se tale sostanze è capace per la sua natura di creare grossi problemi nel trasporto del gas.

Purtroppo, in mancanza di previsione della composizione del combustibile gli scenari emissivi sono del tutto aleatori non solo per quanto riguarda l'efficienza della combustione ma soprattutto per quello che attiene al quadro emissivo del camino unico di convogliamento. Tutto ciò senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare potrebbero non essere quelli assunti dal proponente.

La previsione dell'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili nonché la particolare procedura approvativa prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

Per quanto riguarda la desolforazione si prevede l'impiego di un'unità tipo LO-CAT in cui si produrrebbero circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1.500 t/a.


Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H₂S, il convogliamento massimo di 650.000 smc/g dal giacimento, il tasso di H₂S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag. 21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H₂S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H₂S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente.

Tutte queste considerazioni inficiano alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti.

Queste problematiche assumono profili di gravità assoluta se si pensa che la figura 3v a pag. 131 del S.I.A. e relativa al diagramma di flusso di materiali risulta illeggibile a qualsiasi ingrandimento.

Qui sotto un estratto con ingrandimento al 600% della Tabella inserita nella figura da cui si evince chiaramente come l'intero quadro sia illeggibile.

Viene da chiedersi come sia possibile pubblicare un elaborato che presenta una delle tabelle più significative di un progetto, quello in cui si chiariscono le quantità delle sostanze in gioco, non consultabile.



trattasi nella la zona di territorio assoggettata a Riserva Regionale "Lago di Serranella", così come individuata nel vigente PAN (Piano di Assetto Naturalistico);

Valutato quanto sopra ampiamente rappresentato;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere in merito;

Formula la seguente proposta di deliberazione

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **DI APPROVARE** le premesse del presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale, contenenti questioni pregiudiziali e osservazioni al Progetto di Sviluppo Concessione "Colle Santo" presentato dalla Società CMI Energia S.p.a. interessante anche il Comune di Paglieta;
- 2) **DI RIGETTARE**, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, l'istanza acquisita in data 28.6.2016 prot 2729 di questo Ente con la quale il legale rappresentante della Società CMI Energia S.p.a. con sede in ROMA, richiede l'avvio della procedura in oggetto concernente la messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo" il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di un gasdotto della lunghezza di circa 21,00 Km., **che attraversa, oltre ad altri, il Comune di Altino in località Scosse, interessando la zona di territorio urbanisticamente individuata nel vigente PAN (Piano di Assetto Naturalistico) come area assoggettata a Riserva Regionale "Lago di Serranella"**, oltre alla messa in funzione di 2 pozzi esistenti e la successiva perforazione di ulteriori 2/3 pozzi di sviluppo ricadenti nel territorio del Comune di Bomba e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Abruzzo - Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientale, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società CMI Energia S.p.a. ed a tutte le sedi istituzionali di cui all'allegato elenco (Allegato A)."

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;


Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: n. 5 favorevoli

DELIBERA


- 1) di approvare la proposta di deliberazione, come sopra riportata;



2) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(FRANCESCO DI GREGORIO)







Figura 1: Visione d'insieme del percorso delle opere proposte con evidenziati i Comuni di Bomba e Paglieta sedi delle zone di estrazione e trattamento. Sono inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA.



(Figura 2: Visione d'insieme della porzione finale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Paglieta, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione della centrale di trattamento e la sede degli impianti SEVEL. Sono state inoltre sovrapposte alla cartografia topografica le informazioni relative al rischio PAI e PSDA)

Handwritten signature






Figura 3: Visione d'insieme della porzione iniziale del percorso delle opere proposte in corrispondenza del Comune di Bomba, sono state evidenziate la traccia della condotta, l'ubicazione del sito di estrazione e la porzione settentrionale dell'invaso del Lago di Bomba.

[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Avv. DOMENICO GIANGIORDANO)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mauro Dr. Pizzi)




Attestato che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it il 26-08-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Roccasalegna, li 26-08-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mauro Dr. Pizzi)




Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione:

- Diverrà esecutiva il giorno 26-08-2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it (art. 134, comma 3, T.U. degli EE.LL.)
- E' divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. degli EE.LL.)

Roccasalegna, li 26-08-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mauro Dr. Pizzi)



COMUNE DI ROCCASALEGNA
PROVINCIA DI CHIETI

Per copia conforme all'originale che si

componesse di N. 10 fogli.

Roccasalegna, il 26 AGO 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. MAURO PIZZI)

